

## Estratto dal protocollo n. 14297/1.13.3/Area II del 25 marzo 2011 della Prefettura di Cuneo Ufficio Territoriale del Governo

OGGETTO: Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale.

Per utile orientamento delle SS.LL., si ritiene di rendere noto il parere espresso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, interpellato in ordine alla possibilità di celebrare i matrimoni civili presso un sito naturale di proprietà comunale.

Al riguardo, il predetto Dicastero ha ricordato che già l'art. 110 del Codice Civile aveva previsto la possibilità di celebrazione di matrimoni al di fuori della casa comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi, dal che deve ritenersi pacifico che il matrimonio deve essere normalmente celebrato in un ufficio inserito all'interno della casa comunale. Ciò non di meno, anche al fine di venire incontro a richieste di cittadini desiderosi di celebrare il proprio matrimonio civile in comuni privi, nella sede comunale di sale interne adeguate alla importanza della cerimonia, si è ritenuto di ammettere la celebrazione anche nei giardini della sede stessa, purchè questi costituiscano "pertinenza funzionale" dell'edificio dove ha sede la casa comunale, come reso noto con la circolare n. 18012/1.13.3 Area II del 21 giugno 2007.

Non sarà invece possibile celebrare matrimoni nei "giardini" o "parchi" comunali, esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa, né, evidentemente, in altri luoghi pubblici come piazze o vie cittadine.

Non soccorre nemmeno, in proposito, l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, che prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni (compresa la celebrazione di matrimoni), l'istituzione di uno o più separati *uffici dello stato civile*, esterni alla casa comunale, poiché nemmeno in tale nozione di "uffici" (e delle relative "pertinenze funzionali", se questi risultano a loro volta dotati di un giardino di pertinenza) possono comunque farsi rientrare – per intuibili ragioni – parchi, strade cittadine o anche siti ambientali, seppure importanti mete turistiche.